

02735-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/00 in quanto:

- disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

CANCELLIERE  
Claudia Pinelli

Composta da

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. 2829 sez.
ANDREA PELLEGRINO	- Relatore -	PU-15/12/2020
STEFANO FILIPPINI		R.G.N. 8567/2020
PIERLUIGI CIANFROCCA		
MASSIMO PERROTTI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di (omissis) , n. a (omissis) (omissis) , rappresentato ed assistito dall'avv. (omissis) (omissis) , di fiducia,

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, terza sezione penale, n. 4721/2019, in data 06/11/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

letti i motivi nuovi presentati dalla difesa con atto in data 29/11/2020 pervenuto in cancelleria in data 30/11/2020;

preso atto della richiesta difensiva di discussione orale;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia che, nel riportarsi alla requisitoria scritta del 10/11/2020, ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udita la discussione del difensore, avv. (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 06/11/2019, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 18/03/2019 che aveva condannato (omissis) alla complessiva pena di anni sei di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 99, 572 cod. pen. (capo A) e 81 cpv., 99, 629, 61 n. 2, 5 e 11 cod. pen. (capo B), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti e alla recidiva, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante l'espiazione della pena, applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno e risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (omissis) e (omissis) , liquidati in via equitativa nell'importo di euro 15.000.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di (omissis) , viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue.

Primo motivo: omessa motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità per il reato di estorsione.

Secondo motivo: omessa motivazione in punto di sussistenza della clausola di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen.

Terzo motivo: omessa motivazione in punto di riconsiderazione del giudizio di bilanciamento fra circostanze con prevalenza delle attenuanti generiche.

Quarto motivo: violazione di legge in punto di riconoscimento della sussistenza del reato di cui all'art. 629 cod. pen. nella forma del reato continuato.

Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dolo del reato di cui all'art. 572 cod. pen.

Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Con i motivi aggiunti o nuovi il ricorrente ha censurato:

1. il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 649 cod. pen.;
2. l'omessa valutazione dell'elemento soggettivo dei reati contestati;
3. l'omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia:

- a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
- b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
- c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
- d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Suprema Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).

2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano

astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.

Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi

afferinarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

2.4. La medesima giurisprudenza di legittimità considera, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., *ex multis*, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In

altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Sulla base di questi principi va esaminato l'odierno ricorso.

3. Aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato è il primo motivo.

Invero, il ricorrente, ha, di fatto, riprodotto le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Riproponendo questioni in fatto, il ricorrente ha inteso sollecitare una non consentita rilettura di merito, del tutto impedita in sede di legittimità.

#### 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Il (omissis) è stato condannato, in relazione al capo B), per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con minaccia consistita nel rivolgere agli anziani genitori frasi quali *"se non mi dai i soldi brutta stronza ... te la faccio pagare e ti faccio rinchiudere"* o *"dammi i soldi per le sigarette ... dammi i soldi per la benzina ... sei una stronza muoviti ... vaffanculo ... sei una pazza ... ti devo far rinchiudere"*, e urlando in maniera continuativa al padre *"dammi i soldi ... dammi i soldi"*, frapponendosi fisicamente in modo da impedirgli di muoversi con la carrozzina elettrica, li costringeva a consegnargli somme imprecisate di denaro. Con le aggravanti di aver compiuto i fatti per commettere il reato di maltrattamenti, di aver agito con abuso di relazioni domestiche e di coabitazione, e di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (fatti commessi dal novembre 2015 all'attualità).

4.1. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32354 del 10/05/2013, Gallano, Rv. 255982) ha affermato che la minaccia non esclude la configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen. per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la operatività della stessa è esclusa solo quando il fatto sia stato commesso con violenza fisica. Detta pronuncia, resa in fattispecie di tentata estorsione commessa con minacce ai danni del coniuge convivente, in ragione del proprio oggetto, non può costituire un adeguato fondamento ermeneutico per accertare la disciplina della diversa fattispecie della estorsione consumata in danno del prossimo congiunto a mezzo di sole minacce.

L'art. 649, ultimo comma, cod. pen. enuncia, infatti, una disciplina per il delitto tentato di estorsione autonoma e distinta rispetto a quella del corrispondente delitto consumato. Atteso, infatti, che il delitto tentato è un reato autonomo e non già una forma minore, incompleta o ridotta del diritto consumato, non può trovare applicazione nella specie il regime tassativamente delineato dal legislatore all'art. 649, ultimo comma, cod. pen. per il delitto di estorsione, a meno di non accedere ad una interpretazione analogica di una norma evidentemente speciale. La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, ritenuto, che, non essendo il delitto di tentata estorsione

commesso ai danni di prossimi congiunti ricompreso nell'ambito dei reati nominativamente indicati dal legislatore, la non punibilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen. possa opera esclusivamente ove non si ricada nella previsione di ogni "altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone".

4.2. Per i delitti tentati di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen., pertanto, la operatività della causa di non punibilità dell'art. 649 cod. pen. è limitata alle ipotesi nelle quali gli stessi siano stati commessi solo con minaccia (cfr., *ex plurimis*: Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712; Sez. 2, n. 32354 del 10/05/2013, Gallano, Rv. 255982; Sez. 2, n. 18273 del 19/01/2011, Frigerio, Rv. 250083; Sez. 2, n. 22628 del 08/05/2001, Losito, Rv. 219421) e non già ricorrendo alla violenza fisica. La violenza è, infatti, una fattispecie ben distinta dalla minaccia, sicché quest'ultima non può ritenersi ricompresa nella prima, la quale implica l'esplicazione di un'energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa; la minaccia è, invece, la prospettazione, anche con gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio diretto a restringere la libertà psichica o a turbare la tranquillità altrui (cfr., *ex multis*, Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010, Carollo, Rv. 248031).

Tale principio di diritto (e, segnatamente, la distinzione tra commissione del reato mediante violenza o minaccia), tuttavia, non opera con riferimento ai delitti consumati nominativamente indicati dalla prima parte dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., quali il delitto di estorsione. I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono, infatti, esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art. 649 cod. pen., per espressa previsione normativa, pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia (cfr., *ex multis*, Sez. 2, n. 28141 del 15/06/2010, Stefoni, Rv. 247937; Sez. 2, n. 39008 del 24/06/2009, Cilli, Rv. 245250).

4.3. Nel contesto della fattispecie in esame, infatti, la locuzione "commesso con violenza alle persone" si riferisce unicamente ad "ogni altro delitto contro il patrimonio" di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen. e, pertanto, tale inciso deve essere riferito ad ogni delitto contro il patrimonio diverso ed ulteriore rispetto ai menzionati delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione. Il legislatore, del resto, nel delineare la causa di

non punibilità prevista dalla prima parte dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen. ha espressamente eccezzuato i predetti delitti, senza introdurre alcuna limitazione in relazione alle possibili alternative modalità esecutive degli stessi.

Pertanto, il delitto consumato di estorsione è sempre escluso dall'ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., sia che risulti commesso con violenza fisica, che con minaccia, laddove la tentata estorsione commessa solo con violenza morale (*rectius*: minaccia) ricade nell'ambito applicativo della seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen.

4.4. Tale assetto normativo, del resto, non integra alcuna disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., in quanto le ipotesi tentate dei delitti comportano una lesione solo "potenziale" del bene giuridico tutelato e, pertanto, non irragionevolmente meritano, nel disegno legislativo, un trattamento meno severo rispetto alle rispettive fattispecie consumate (Sez. 6, n. 26619 del 05/04/2018, P.G. ed altro, Rv. 273557).

5. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Al (*omissis*) sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate e riconosciute aggravanti e recidiva (reiterata specifica infraquinquennale). La recidiva non viene esclusa dai giudici di secondo grado sulla base del numero e della gravità dei precedenti penali e della situazione di tossicodipendenza ventennale del reo, a dimostrazione di un'accresciuta pericolosità sociale, avendo lo stesso sofferto altre precedenti carcerazioni con sperimentazioni fallite di recupero sul territorio.

La censura con la quale si contesta il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti oblitera il chiaro disposto dell'art. 69, comma 4 cod. proc. pen. che ne prevede l'espresso divieto (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento

si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati).

6. Manifestamente infondato è il quarto motivo.

Si afferma in giurisprudenza che le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato di estorsione, nella forma consumata o tentata, unificabili con il vincolo della continuazione quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato allorchè i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un'unica azione (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513).

Nella fattispecie, si è in presenza di plurime condotte di estorsione, ciascuna dotata di propria autonomia fattuale, poste in essere, anche in tempi diversi, in danno dei due genitori e tali da integrare la fattispecie criminosa contestata.

7. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il quinto motivo.

Le doglianze proposte non considerano che il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata, fin dalla rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già avvenuta in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima stessa (cfr., Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326; Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, D'A., Rv. 259677; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253042; Sez. 6, n. 33106 del 14/07/2003, Miola, Rv. 226444).

Fermo quanto precede, la sentenza impugnata dà atto di come, alla base del comportamento del (omissis) - concretizzatosi in plurime ed abituali condotte vessatorie tali da generare nei prossimi congiunti un costante clima di paura e di sofferenza psicologica - vi fosse la

necessità da parte dello stesso di recuperare risorse economiche utili per acquistare la droga: condotte non integranti singoli episodi di violenza privata, bensì un vero e proprio comportamento abituale di aggressione e prevaricazione, come descritto nell'imputazione.

Con queste ampie e motivate argomentazioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada" della pedissequa reiterazione del motivo di appello, conducente all'inammissibilità.

8. Manifestamente infondato è il sesto motivo.

La censura del ritenuto mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si scontra con il *decisum* del giudice di prime cure che, al contrario, come detto in precedenza, ha riconosciuto le stesse al (*omissis*), formulando un giudizio di equivalenza tra queste e le contestate e riconosciute circostanze aggravanti e recidiva.

9. Manifestamente infondati sono anche i motivi nuovi o aggiunti.

In relazione agli stessi, oggetto della memoria datata 29/11/2020, il Collegio intende evidenziare in premessa come gli stessi in gran parte mutuino la loro inammissibilità da questi ultimi, e ciò anche a voler tacere della congruità delle risposte che le critiche ivi articolate trovano nella motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, l'imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l'impugnazione principale (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono ed altri, Rv. 210529; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821) comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo e altri, Rv. 260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli e altri, Rv. 242129), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Lucarelli, Rv. 278387).

9.1. Il primo motivo aggiunto, così come la prima parte del secondo motivo (laddove si contesta l'omessa motivazione in punto elemento soggettivo del reato di maltrattamenti), reiterano gli omologhi motivi principali dichiarati inammissibili e, in difetto di diversi profili di censura nell'ambito della contestazione già proposta, ne seguono inevitabilmente le sorti.

9.2. Il secondo motivo aggiunto (relativo all'omessa motivazione del dolo del reato di estorsione) ed il terzo motivo sono da considerarsi del tutto nuovi perché proposti per la prima volta in questa sede e,

come tali, non sono scrutinabili.

9.2.1. Invero le deduzioni dei c.d. motivi aggiunti possono essere esaminate soltanto in quanto non costituenti "motivo nuovo": ciò in quanto la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585 cod. proc. pen., comma 4, deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Sisic, Rv. 230181). Ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del *petitum* già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato.

9.2.2. I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1 lett. a) cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Agui, Rv. 251780; Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, D'Antino, Rv. 240367). Da qui la necessità di ribadire (cfr., Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301) il seguente principio di diritto: "In materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto i "motivi nuovi" o "aggiunti" con i quali, a fondamento del *petitum* dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto *petitum*, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione".

10. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle

ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 15/12/2020

Il Consigliere estensore  
ANDREA PELLEGRINO



Il Presidente  
DOMENICO GALLO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 22 GEN. 2021



CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

